

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G00419 del 21/01/2014

Proposta n. 158 del 09/01/2014

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Corchiano (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. ZUCHELLA Alfredino, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Corchiano (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. ZUCHELLA Alfredino, e contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTA la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 03/04/2013 con prot. n. 128204 è pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura un progetto di trasformazione in enfiteusi perpetua – redatto dal perito demaniale Dr. Agr. Massimo Samperi – riguardante terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Corchiano in favore del Sig. Zucchella Alfredino, erede diretto di Zucchella Alfredo, cui nel 1891 i suddetti terreni vennero concessi in enfiteusi provvisoria con l'obbligo delle migliorie;
- in data 03/05/2013 con nota prot. n. 168771 il predetto progetto, con le modifiche apportate dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, è stato inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte opposizioni e/o osservazioni;
- che il Sig. Zucchella Alfredino è in regola con il pagamento dei canoni ex art. 10 della L. 1766/1927;

- dell'avvenuto versamento del capitale di affrancazione, da parte del Sig. Zucchella Alfredino, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Corchiano per i terreni di che trattasi dal quale risulta che gli stessi ricadono in Zona E3 ex(E4) – Parco Naturale Vincolato del vigente P.R.G.;

ACCERTATO, nel corso degli adempimenti istruttori finalizzati all'adozione del provvedimento regionale, che non è stato rispettato il divieto sancito dall'art. 21, comma 3°, della Legge 16.06.1927, n. 1766 e che, pertanto, i terreni interessati al presente provvedimento non possono essere sistemati attraverso l'istituto della trasformazione in enfiteusi perpetua;

RILEVATO, pertanto, che si è proceduto a comunicare quanto sopra accertato, con nota prot. n.360702 del 01/10/2013, alle parti interessate e a invitare il perito demaniale, Dr.Agr. Massimo Samperi, a proporre, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 della Legge 1766/1927, altra forma di sistemazione dei terreni di demanio collettivo interessati al presente provvedimento;

PRESO ATTO della nota di riscontro alla summenzionata richiesta, acquisita al protocollo n. 39764 della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in data 21/10/2013, con la quale il Dr. Agr. Massimo Samperi propone quale forma di sistemazione delle terre di demanio collettivo di che trattasi l'istituto della legittimazione, sussistendo tutte le condizioni previste dall'art. 9 della Legge 1766/1927 come già si evince dal progetto trasmesso con la citata nota 128204/2013;

PRESO ATTO che dal richiamato elaborato progettuale risulta che:

- l'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;
- sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

RITENUTO che la legittimazione può essere concessa sussistendo tutti i requisiti di legge con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Partt.			
ZUCHELLA Alfredino, n. a Corchiano il 25/08/1953, C.F.: ZCCLRD53M25C988V	Corchiano	28	1	0.20.80	186,67	7.466,98
			2	0.07.40		
			3	0.26.50		
			4	0.58.40		
			214	0.13.10		
			339	0.01.56		
			363	0.19.25		
			364	0.08.75		
Totale				1.55.76	186,67	7.466,98

D E T E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Corchiano, di cui al progetto redatto dal Dr. Agr. Massimo Samperi, come da ultimo rinominato e con le modifiche apportate dalla struttura regionale competente in materia di usi civici, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz €
		Fg	Partt.			
ZUCHELLA Alfredino, n. a Corchiano il 25/08/1953, C.F.: ZCCLRD53M25C988V	Corchiano	28	1	0.20.80	186,67	7.466,98
			2	0.07.40		
			3	0.26.50		
			4	0.58.40		
			214	0.13.10		
			339	0.01.56		
			363	0.19.25		
			364	0.08.75		
Totale				1.55.76	186,67	7.466,98

mediante imposizione del canone annuo di natura enfiteutica per un importo di € 186,67 (centottantasei/67), il quale, ai sensi dell'art. 33 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, viene contestualmente affrancato, a favore dell'occupatore sopra indicato, con l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Corchiano, del relativo capitale di affrancazione pari ad € 7.466,98 (settemilaquattrocentosessantasei/98);

- per effetto della legittimazione sopra riportata, i terreni oggetto del presente provvedimento diventano di esclusiva proprietà del Sig. Zucchella Alfredino, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico;
- il capitale di affrancazione versato deve essere depositato presso la tesoreria del Comune di Corchiano in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, previa autorizzazione della Regione Lazio;
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata sono poste a carico del medesimo occupatore;

Il presente atto, adottato nell'interesse del Comune di Corchiano, quale soggetto titolare dei diritti civici, e del soggetto privato summenzionato, dovrà essere registrato e trascritto presso l'Ufficio Territorio della Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con il Sig. Zucchella Alfredino per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della Legge 1° dicembre 1982, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Roberto Ottaviani